

Sent 1101/09

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Rep 1281/09

- REPUBBLICA ITALIANA -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, dott.ssa Sabrina Passafiume, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2002 dell'anno 2007 posta in decisione all'udienza del 1.7.2009 e vertente

IL CASO.it

tra

~~XXXXXXXXXX~~, quale titolare dell'impresa individuale ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio via Ferraris n.7 presso lo studio dell'Avv. A. Albè che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

e

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato IN ~~XXXXXXXXXX~~ presso lo studio dell'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

OGGETTO: appalto d'opere

CONCLUSIONI: come da fogli separati di seguito allegati
in copie

Avv. ALESSANDRO ALBÉ
Via G. Ferraris, n. 7
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Telefono (0331) 677674 - 631460
Fax (0331) 324220

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Causa civile n. 2002/2007 (G.U. dott.ssa Passafiume) promossa da

~~M. [redacted]~~ = attore = avv. Albé =

contro

~~N. [redacted]~~ = convenuto = avv. ~~M. [redacted]~~ =

Precisazione delle conclusioni per il sig. ~~M. [redacted]~~

Il sig. ~~M. [redacted]~~ chiede che il Tribunale:

- in via principale, accerti che il convenuto è receduto unilateralmente dal contratto stipulato con l'attore e lo condanni perciò al pagamento di € 9.436,11 (ossia € 110,91 + € 7.771,00 oltre IVA) per lavori eseguiti e non pagati, oltre che all'indennità prevista dall'art. 2227 cod. civ. e/o dall'art. 1671 cod. civ., pari a € 6.009,24 (ossia € 5.007,70 oltre IVA), o alla diversa somma (maggiore o minore) che venisse riconosciuta dovuta in corso di causa, anche determinata dal Giudice in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;

IL CASO.it

- in via subordinata, condanni il convenuto al pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 15.445,35 (per lavori eseguiti e non pagati e/o per l'indennità prevista dall'art. 2227 cod. civ. e/o dall'art. 1671 cod. civ.), o al diverso importo (maggiore o minore) che venisse riconosciuto in corso di causa, anche determinato dal Giudice in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Busto Arsizio, 1° luglio 2009.

(avv. Alessandro Albé)

ORIGINALE

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER IL CONVENUTO. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~**


Voglia l'ill.mo Giudice adito:

IL CASO.it

Nel merito: previo ogni opportuno accertamento in fatto ed in diritto, rigettare le domande proposte dall'attore, tanto quella proposta in via principale che quella proposta in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, nonché prive di ogni fondamento probatorio.

In subordine: nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda in via principale o in via subordinata proposta dall'attore, voglia l'ill.mo sig. giudice, accertato preliminarmente il disvalore delle opere eseguite non a regola d'arte da parte del sig. ~~XXXXXXXX~~, determinare l'eventuale importo da corrispondere a quest'ultimo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA di legge.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolta la domanda proposta in via principale da parte attrice.

Invero, deve ritenersi documentalmente provata la conclusione *inter partes* di un contratto d'appalto avente a oggetto l'esecuzione, da parte dell'odierna attrice, di "modifiche con opere murarie presso il capannone ad uso officina automobilistica meccanica in Legnano 20025 via Pergolesi 11" (doc. 11 attrice).

In particolare, il contratto *de quo* prevedeva l'esecuzione di alcuni lavori edili, da parte della ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXX~~ (di seguito ~~XXXXA~~), sulla base di un computo metrico estimativo fornito dal committente, mentre eventuali opere extracapitolato avrebbero dovuto essere eseguite dalla ~~XXXXA~~ "in economia, oppure su richiesta del committente sarà redatto un aggiuntivo preventivo". In caso di inosservanza dei termini di pagamento concordati tra le parti l'appaltatore avrebbe potuto interrompere o sospendere i lavori sino al conseguimento del pagamento maturato.

IL CASO.it

Dalla documentazione in atti si evince altresì che il Cirignano (che alla data di sottoscrizione del contratto aveva corrisposto un acconto di € 5.000,00): in data 9.10.2006 sottoscrisse senza riserve il primo SAL relativo alle opere eseguite dalla ~~XXXXA~~ sino a tale data (doc. 3 attrice); in data 13.10.2006 sottoscrisse un secondo SAL (doc. 4 attrice) per un totale di € 21.592,43 oltre IVA; sottoscrisse, quanto alle opere in economia eseguite dalla ~~XXXXA~~ su incarico del committente, i bollettini che evidenziano le ore di lavoro effettuate (docc. 7-10 e 13-21 attrice); sottoscrisse per accettazione la conferma di ~~XXXXA~~ della esecuzione dei lavori di demolizione e posa del pavimento industriale in cui sono indicati i prezzi unitari al metro quadro (per un totale di € 18.780,00 oltre IVA circa: doc. 5 attrice).

Parte attrice ha pertanto pienamente provato l'esistenza di un contratto d'appalto e il corrispettivo pattuito, nonché l'esecuzione delle opere indicate in citazione.

In p. sociale,

per quanto attiene l'esecuzione delle opere per cui è stato chiesto il pagamento di € 7.771,00 oltre IVA, osserva il giudice che il convenuto ha sollevato contestazioni sul punto.

IL CASO.it

Le opere in questione sono quelle indicate al punto 6, pag. 4 dell'atto di citazione: 1) demolizione e rimozione delle macerie del pavimento industriale; 2) asportazione delle macerie risultanti dagli scavi per la posa dei tubi; 3) fornitura e posa della rete elettrosaldata; 3) fornitura e posa del polietilene; 5) lavori in economia pari a 19,5 ore di lavoro.

IL CASO.it

L'affermazione del convenuto, secondo il quale non vi sarebbe prova dell'effettiva esecuzione di tali opere, tuttavia, è tuttavia smentita dalle considerazioni dal medesimo svolte nella comparsa di risposta: a pag. 6, quarto e sesto capoverso, della comparsa di risposta il convenuto lamenta che l'attore avesse incaricato un terzo soggetto per l'asporto delle macerie di risulta (riconoscendo in tal modo che l'asporto venne eseguito); a pag. 7 terzo capoverso della comparsa di risposta il convenuto lamenta che l'attore avrebbe eseguito non a regola d'arte la demolizione della pavimentazione industriale (riconoscendo, in tal modo, che la demolizione venne eseguita); a pag. 10, ultimo capoverso della comparsa di risposta il convenuto afferma di volere restituire all'attore le reti metalliche e il polietilene (riconoscendo, in tal modo, l'avvenuta fornitura); i documenti n. 11 e 12 (bollettini che indicano le 19,5 ore di lavoro in economia esposte da ~~REDA~~) sono stati sottoscritti dal convenuto.

Inoltre, i testi ~~REDA~~, ~~REDA~~, ~~REDA~~ e ~~REDA~~ hanno pienamente confermato l'esecuzione dei lavori anzidetti.

Nessun rilievo assume poi il fatto che parte di detti lavori (lavori demolizione) possano essere stati eseguiti da terzi incaricati dalla ~~XXXXX~~ in quanto l'eventuale invalidità dell'asserito contratto di subappalto avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente dal convenuto nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.. Invero, l'art. 1656 c.c. nell'esigere, per i contratti di subappalto, il consenso del committente, intende tutelare l'interesse di quest'ultimo avuto riguardo all' intuitus personae: trattasi, pertanto, di eventuale nullità relativa che può essere fatta valere solo dal committente nel rispetto delle preclusioni fissate dall'art. 167 c.p.c.

Per le considerazioni suesposte il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.436,11 (pari a € 110,91 non contestati a saldo dei lavori di cui al SAL, € 7.771,00 per i lavori anzidetti meglio indicati a pag. 6 punto 4 dell'atto di citazione, IVA) ex art. 1671 c.c..

In base alla norma in esame il committente può recedere in qualsiasi momento dall'appalto, tenendo indenne l'appaltatore delle spese effettuate, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

IL CASO.it

Nel caso di specie è provato il recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto intercorso con ~~XXXXX~~. Posto, infatti, che è pacifico il fatto che il convenuto abbia fatto eseguire a terzi parte dei lavori inizialmente commissionati a ~~XXXXX~~, nondimeno questi assume di non avere esercitato il diritto di recesso. Ciò in quanto il ~~XXXXX~~ aveva sospeso "di sua unilaterale iniziativa i lavori presso il cantiere", come da comunicazione del 25.10.06 (doc. 6 attore), per ritardati pagamenti in effetti (secondo il convenuto) non sussistenti, dopodiché - avvedutosi dell'errore in cui era incorso- "ha ritenuto di poter rientrare nel cantiere".



Osserva il giudicante che l'appaltatore, come previsto dal contratto *inter partes* concluso, aveva sospeso i lavori per il mancato pagamento di parte delle opere eseguite e aveva altresì diffidato il committente dal fare eseguire i restanti lavori a terzi. Nessun "recesso" dell'appaltatore dal contratto *de quo* risulta pertanto esser mai intervenuto.

Diversamente il convenuto, con decisione unilaterale, nella permanenza del vincolo contrattuale, decideva di fare eseguire a terzi i restanti lavori (precedentemente commissionati a ~~XXXX~~) di fornitura e posa pavimento industriale per il corrispettivo di cui all'accordo 14.10.06 (doc. 5 attrice) e per un valore contrattuale di € 18.780,00 oltre IVA, fornitura e posa davanzali in serizzo (per un corrispettivo di € 450,80 oltre IVA), fornitura porte taglia fuoco (per un corrispettivo di € 800,00 oltre IVA).

IL CASO.it

Dunque, a prescindere dalle motivazioni che indussero l'odierno convenuto a compiere una siffatta scelta (il convenuto lamenta, peraltro tardivamente, vizi e difetti delle opere in ordine ai quali neanche offre un principio di prova), questi è comunque tenuto a tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute dei lavori eseguiti (sopra indicati ^{per l'impresa n. 3: € 3436,45}) del mancato guadagno.

Quanto al mancato guadagno, esso si sostanzia nel c.d. utile d'impresa, ovvero nel lucro che la ~~XXXX~~ avrebbe conseguito qualora le opere eseguite da terzi fossero state dalla medesima realizzate (come previsto in contratto).

Detta somma può essere equitativamente liquidata in complessivi € 2.000,00, pari al 10% del corrispettivo dei lavori non eseguiti, avuto riguardo- come parametro di riferimento- ai criteri dettati in materia di appalti pubblici. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 27 febbraio

2009, n. 420; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03 novembre 2003, n. 13221).

IL CASO.it

In definitiva, dunque, il convenuto va condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 11.436,11 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo *(trattenendo di debito di valore)*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Accerta l'intervenuto recesso del convenuto dal contratto d'appalto in essere tra le parti e, per l'effetto, condanna il predetto ex art. 1671 c.c. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 9.436,11 per lavori eseguiti e non pagati e di € 2.000,00 per mancato guadagno; *oltre interessi legali dalle date delle sentenze al saldo.*
- b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi Euro 2984,90 di cui Euro 284,90 per spese, Euro 1200,00 per diritti, Euro 1500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,5% per spese generali e oneri accessori come per legge.

Busto Arsizio 9.11.2009

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Passafiume

[Signature]
Dott. Laura Fant
IL CANCELLIERE (C2)

[Signature]

[Signature]
Dott. Laura Fant
IL CANCELLIERE (C2)

Depositate in Cancelleria
Data A. 11-11-09
IL CANCELLIERE (C2)
Dott. Laura Fant

comunicato ex art 133 CPC

[Signature]